



## SOMMARIO N.1/2 GENNAIO/FEBBRAIO 2014

**PARI OPPORTUNITÀ** - La Corte di Strasburgo bacchetta l'Italia (di nuovo)!

**SINDACATO** - Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione (F.O.C.)

Fondo di solidarietà del settore del credito

**DIRITTI** - Ex festività 2014

## PARI OPPORTUNITÀ

*Maria Grazia Palmarini*

### La Corte di Strasburgo bacchetta l'Italia (di nuovo)!

Con la sentenza n. 77 del 7 gennaio scorso, la Corte Europea dei diritti umani ha rilevato che le vigenti norme italiane che, salvo eccezioni (ad es. la maternità in assenza di riconoscimento da parte del padre), di fatto vietano di attribuire in via esclusiva il cognome materno ai figli, anche se vi è un accordo della coppia in tal senso, risultano discriminatorie nei confronti della donna e determinano una indebita ingerenza dei pubblici poteri nella sfera privata e familiare.

La pronuncia, che incide su un principio cardine del nostro diritto di famiglia, prende spunto dalla vicenda di due coniugi milanesi che, a seguito del rifiuto del Comune di registrare all'anagrafe la primogenita con il cognome della madre, hanno affrontato una lunga battaglia giudiziaria sino al ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo, motivato con la violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto per la privacy della vita di famiglia) e 14 (che proibisce le discriminazioni) della Convenzione europea dei diritti umani.

I giudici internazionali hanno osservato che la regola di trasmettere il cognome paterno non rappresenta di per se una violazione della parità tra i sessi ma è "l'inesistenza di una deroga a questa regola" - come avviene oggi nel nostro ordi-

namento - che risulta eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne. La sentenza, poi, rileva che non è sufficiente a sanare questa carenza del diritto italiano la previsione di cui all'art. 84 del DPR n.396/2000, che stabilisce: «chi vuole cambiare il nome o aggiungere un altro al suo nome deve farne richiesta al ministero dell'Interno indicando i motivi». Detta norma (vigente al momento della presentazione del ricorso e oggi sostituita dall'art. 2 del DPR 54/2012 che ha mutato nel prefetto l'Autorità legittimata a ricevere la richiesta) non è sufficiente a garantire l'uguaglianza tra i coniugi in quanto essa consente solo di sommare il cognome materno a quello paterno e non di realizzare compiutamente la parità tra i due genitori.



Al fine di dare attuazione alla Sentenza, il 10 gennaio, bisogna ammettere con una celerità inusuale per il nostro Parlamento, è stato presentato un disegno di legge che, stando al comunicato diramato dalla Presidenza del Consiglio, dovrebbe riformare l'intera materia uniformando la legge italiana a quella in vigore nei principali Paesi europei laddove già da tempo è riconosciuta l'autonomia dei genitori circa la scelta del cognome da trasmettere. ■

## SINDACATO

A cura della Segreteria Nazionale

## Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione (F.O.C.)

Sono state definite con l'Associazione Bancaria Italiana tutte le modalità operative e gestionali per dare pieno avvio alle attività del Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione - F.O.C. Lo scopo del F.O.C., così come definito dall'art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012, è quello di favorire la creazione di nuova occupazione stabile attraverso la riduzione dei costi per le imprese che procederanno ad assunzioni a tempo indeterminato. Il Fondo per l'Occupazione, lo ricordiamo, è alimentato dai dipendenti appartenenti alle aree professionali con la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario (art. 100 co. 2 CCNL 19.01.12), dai quadri direttivi (art. 56 CCNL 19.01.12) e dirigenti (art. 16 CCNL 29.02.12) con la rinuncia ad una giornata di ex festività e da un contributo, comunque garantito dalle Aziende, del 4% della retribuzione fissa dei c.d. Top Manager, delle "figure apicali" (Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato, Direttore Generale) e delle figure "più rilevanti aziendalmente" (coloro la cui retribuzione fissa sia pari o superiore ai 300.000 euro annui).

Con riguardo ai dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell'orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d'orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi (art. 4 punto 3 del Regolamento F.O.C.).

Il F.O.C. eroga un contributo annuale alle aziende di 2.500 Euro per tre anni (totale 7.500 Euro) per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto, con contratto a tempo indeterminato, che si trovi in una delle seguenti condizioni (art. 6 co. 2 Regolamento F.O.C.):

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità (ivi compresi i lavoratori destinatari della prestazione emergenziale del Fondo di Solidarietà di Settore);
- donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.Lgs. 10/09/03 n. 276 art.

54, co. 1, lett. e) e D.M. 13/11/08 (donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile);

- disabili;
- lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.

Nei casi degli ultimi due alinea il contributo annuo che viene erogato alle Aziende è maggiorato del 20% (3.000 Euro per tre anni per un totale di 9.000 Euro).

Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell'ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del CCNL 19/01/12 e fintanto che permanga tale inquadramento. Per stabilizzazione si intende l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso o intercorra (nella stessa azienda o gruppo bancario) un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato purché:

- i requisiti di cui all'art. 6 co. 2 del Regolamento sussistano quantomeno all'instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;
- il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato.

Specifici accordi aziendali o di gruppo, al fine di favorire la ripresa dell'occupazione nel Paese, potranno prevedere che il F.O.C. eroghi le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e/o stabilizzazione di lavoratori/lavoratrici provenienti da altri settori produttivi. In questi casi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 co. 2 del Regolamento.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni perché la scelta effettuata con il CCNL del 2012 di costituire il Fondo Nazionale per l'Occupazione si concretizzi in un reale contributo alla riduzione della disoccupazione giovanile, giunta nel nostro Paese ormai a livelli insostenibili, a sostenere la ripresa delle assunzioni nel nostro settore e alla stabilizzazione dei molti precari oggi presenti nel settore creditizio.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno pagato. La parola, adesso, passa alle banche. ■

A cura della Segreteria Nazionale

## Fondo di solidarietà del settore del credito

**Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito - D.L. 16 ottobre 2013, n. 76353**

Sulla G.U. n. 294 del 16 dicembre 2013, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 16 ottobre 2013 n. 76353, concernente importanti misure di "prolungamento degli interventi di sostegno del reddito".

Si ricorda che il D.L. n. 78/2010 (art. 12) disponeva nuove decorrenze (cosiddette "finestre") dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Contestualmente si prevedeva (comma 5 del medesimo art.

quanto specificatamente concerne il settore del credito - coloro i quali, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Per tali soggetti che, però, non rientravano nel primo contingente di 10.000 unità, ancorché avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito, veniva previsto (comma 5 bis), in alternativa all'applicazioni delle vecchie decorrenze, un prolungamento dell'intervento di sostegno del reddito, a carico del "Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione" (istituito con il D.L. 185/2008). L'attuazione di tale misura è, però, subordinata all'emanazione di un apposito Decreto Interministeriale.

Il Decreto n. 76353/2013, dunque, concede "il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della relativa contribuzione figurativa, in favore... dei lavoratori che nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità..., ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio

2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito".

L'intervento interessa 7.888 lavoratori, di cui circa 3.000 titolari di assegni straordinari a carico dei Fondi di Solidarietà (dato ancora approssimativo in quanto comunicato dall'INPS informalmente; per lo più si tratta di titolari di assegno straordinario a carico del Fondo di Solidarietà del Credito).

La misura prevista dal Decreto, che concede l'intervento economico per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico secondo le regole previgenti e la data determinata dalla nuova "finestra annuale", è limitata alle mensilità di compe-

tenza 2013. L'Inps è autorizzato ad erogare, quindi, il trattamento per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013. Sarà necessario attendere il Decreto Interministeriale relativo al 2014 per corrispondere le eventuali mensilità mancanti al raggiungimento della nuova decorrenza pensionistica. ■

tenza 2013. L'Inps è autorizzato ad erogare, quindi, il trattamento per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013. Sarà necessario attendere il Decreto Interministeriale relativo al 2014 per corrispondere le eventuali mensilità mancanti al raggiungimento della nuova decorrenza pensionistica. ■



## DIRITTO

## Ex festività 2014

**A**i sensi della normativa contrattuale di settore, ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate indicate come festive dalla Legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Questi permessi sono riconosciuti qualora dette ex festività ricorrano in giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato ed ove il dipendente stesso abbia diritto, per quei giorni, all'intero trattamento economico.

La cadenza settimanale delle ex festività per l'anno 2014 è la seguente

- 19 marzo: San Giuseppe (mercoledì);
- 29 maggio: Ascensione (giovedì);
- 19 giugno: Corpus Domini (giovedì)
- 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (domenica) festivo per il Comune di Roma;
- 4 novembre: Unità Nazionale (martedì).

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pertanto pari a 4 giornate per tutti i Comuni.

In tema di ex festività, è opportuno rammentare che il ccnl 19 gennaio 2012 ha, tra l'altro, istituito il "Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel settore del Credito (F.O.C.)", alimentato dal contributo dei dipendenti delle imprese destinatarie dei contratti nazionali di settore, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

I contributi in parola sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti nazionali.

Per quanto riguarda i Quadri Direttivi il contributo del singolo dipendente deve realizzarsi attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività (artt. 31 e 56 del ccnl 19 gennaio 2012). Il medesimo contributo di una giornata di ex festività è stato poi esteso anche ai Dirigenti (art. 16 del ccnl 29 febbraio 2012).

Per quanto concerne le festività civili, si ricorda che nel 2014 non si verifica alcuna coincidenza con la domenica. ■

## Penalizzazioni in caso di "pensione anticipata" per permessi per legge 104

(aggiornamento alla Circolare del 17 ottobre e dell'8 novembre 2013)

**C**on l'approvazione della Legge di Stabilità 2014 (Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 493), si sana anche la questione relativa ai permessi ex Legge 104.

La normativa, infatti, apportando le necessarie modifiche al D.L. 216/2011, inserisce tra le fattispecie che, fino al 2017, potranno beneficiare dalla deroga alla penalizzazione prevista dalla Legge Monti - Fornero in caso di accesso alla pensione prima del compimento dei 62 anni di età, anche "i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Come già chiarito nelle Circolari della Segreteria Nazionale del 17/10 e 8/11/2013 a partire quindi dal 1° gennaio 2018, la norma opererà a regime e la penalizzazione derivanti dall'accesso alla pensione anticipata prima del compimento del 62° anno di età si applicherà a tutti. ■

## PROFESSIONE BANCARIO

## DIRETTORE RESPONSABILE

Bianca Desideri

## COMITATO DI DIREZIONE

Emilio Contrasto  
Roberto Ferrari  
Giuseppe Ettore Fremder  
Claudio Gulinello  
Angelo Peretti  
Gabriele Slavazza  
Roberto Vitantonio

Redazione:  
Roma, Viale Liegi, 48/b  
Tel. 06.8416336-334-328-276  
Fax 06.8416343  
professionebancario@falcri.it

Autorizzazione del Tribunale  
di Roma n. 17196  
del 30-3-1978  
Iscrizione al ROC n. 11110

Questo periodico  
è associato alla Unione  
Stampa Periodica Italiana



Impaginazione e stampa:  
Eurolit S.r.l.  
Via Biffetto, 39 - 00133 Roma  
Tel. 06.2015137  
Fax 06.2005251

Anno XXVI - N. 1/2  
Gennaio/Febrero 2014  
Chiuso in tipografia  
il 24 gennaio 2014

Per le fotografie di cui nonostante le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto la FALCRI si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri. Gli articoli firmati impegnano solo gli autori e ne rappresentano il pensiero personale. Tutti i diritti sono riservati. I testi non possono essere riprodotti senza autorizzazione.